

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO N° 9**

OSSERVATORIO N° 9

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Codifica dei conti pubblici

1. Con decreto del ministero economia e finanze 18 febbraio 2005 sono stati definiti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). (in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005).

1.1. I codici gestionali degli incassi e dei pagamenti previsti dagli allegati A/1, A/2 e B al D.M. integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui al precedente D.M. 24 giugno 2002. (art.1).

1.2. L'indicazione del codice gestionale sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2006 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. (art.4).

1.3. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL, l'indicazione del codice gestionale sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2007.

1.4. Con D.M. 8 luglio 2005 sono disciplinate le modalità di avvio nell'anno 2005, in forma sperimentale, della rilevazione degli incassi e dei pagamenti codificati. (in G.U. n.165 del 18 luglio 2005).

2. Con D.M. saranno individuate tre province, tre comunità e sei comuni nei quali, durante l'anno 2005, sia i trasferimenti statali che le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesoriери dell'ente, ai fini della sperimentazione degli effetti del superamento della tesoreria unica. (art.1, c.79, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Con il medesimo D.M. di cui al punto 1.4. sono stati individuati gli Enti ed anche definiti tempi, modalità e criteri della sperimentazione relativa sia alle entrate che alle spese.

3. Gli enti locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi. (art.1, c.3, D.M. 18 febbraio 2005).

3.1. La codificazione deve essere uniforme alle istruzioni del "glossario dei codici gestionali" che sarà pubblicato entro il 30 novembre 2005 ed alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

4. Le informazioni codificate sono trasmesse al SIOPE quotidianamente tramite i tesoriери. (art.2).

4.1. Entro il giorno 20 di ogni mese gli enti locali comunicano al tesoriере le informazioni sulla

consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito. Il tesoriere, entro lo stesso termine, trasmette tali dati al SIOPE, unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Monitoraggio

1. Con decreto del ministero economia e finanze 28 giugno 2005, n.0082901 sono stati definiti i modelli di rilevazione e le modalità del monitoraggio del patto di stabilità interno 2005. (in G.U. n.169 del 22 luglio 2005).

1.1. Le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – utilizzando il sistema web, i prospetti definiti dall'allegato A al decreto.

RENDICONTO

Certificazione

1. Sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2004. (D.M. 15 luglio 2005).

1.1. Alla certificazione non deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, in quanto non sono state determinate, per gli anni successivi al 2003, le modalità di definizione di ente strutturalmente deficitario.

1.2. La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 30 settembre 2005.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Un fondo di 201,5 milioni di euro per l'anno 2005, di 176,5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 170,5 milioni di euro per l'anno 2007 è destinato al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. (art.1, c.28 e 29. legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art. 1 ter, c.1 e 2, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, n.314, dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n.26).

1.1. Il fondo è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2004, di 10,230 milioni di euro per l'anno 2005, di 23,755 milioni di euro per l'anno 2006 e di 2,6 milioni di euro per l'anno 2007. (art.2 bis, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43).

1.2. Gli interventi da finanziare e gli enti destinatari dei contributi sono stati individuati, in coerenza con appositi atti di indirizzo parlamentare, con decreti del ministero dell'economia e finanze del 18 marzo 2005 e dell'8 luglio 2005.

(in suppl. ord. n.49 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2005 e in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2005).

1.3. Con i medesimi decreti sono approvati schema di attestazione per l'erogazione del trasferimento, da trasmettere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno, a pena di revoca del finanziamento.

1.4. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati, sono revocati.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto.

(art.2, c.1, legge 1 agosto 2003, n.206).

1.1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da Ici, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8, c.3, della Costituzione.

(art.1, c.1).

1.2. Le confessioni religiose che, oltre alla chiesa cattolica, hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'apposita norma costituzionale sono:

- Tavola Valdese;
- Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 12 luglio 2005, n. F.L. 28/2005).

1.3. Le minori entrate per effetto dell'esenzione, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito Ici riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate dallo Stato con modalità da stabilire con D.M. (art.2, c.2, legge 1 agosto 2003, n.206).

1.4. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

1.5. Con D.M. 25 maggio 2005 sono state stabilite le modalità operative per la determinazione dei

trasferimenti erariali compensativi delle minori entrate.
(in G.U. n. 151 dell' 1 luglio 2005).

1.6. Le minori entrate per l'anno 2003 devono essere quantificate ragguagliandole alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2002 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti, tenuto conto che l'esenzione opera dal 21 agosto 2003, data di entrata in vigore della legge 206/2003.

1.7. Le minori entrate per l'anno 2004 devono essere quantificate tenuto conto che l'esenzione spiega effetti per l'intera annualità di imposta; l'importo riferito all'anno 2004 sarà consolidato per gli anni successivi.

1.8. L'ammontare degli accertamenti contabili per l'anno 2002 relativi agli immobili ed alle attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari divenuti esenti, il ragguaglio al periodo 21 agosto – 31 dicembre 2003 per la quantificazione delle minori entrate per l'anno 2003 e l'importo delle minori entrate per l'anno 2004 e successivi, devono essere certificati su modello allegato A al D.M.

1.9. La certificazione deve essere trasmessa alla prefettura competente per territorio entro il termine perentorio del 29 agosto 2005.

1.10. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e del responsabile del tributo o, in luogo di quest'ultimo, nei casi di affidamento a terzi dell'accertamento e/o riscossione dell'imposta, dall'affidatario del servizio.

2. In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento.
(art.1, c.336, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.

2.2. In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento, notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.

2.3. Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258 a un massimo di 2066 euro.

2.4. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 30 giugno 2005 sono stabilite le modalità per la determinazione degli oneri per il servizio.
(in G.U. n. 153 del 4 luglio 2005).

2.5. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 febbraio 2005 sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina.
(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

2.6. Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.
(art.1, c.337).

MUTUI

Mutui a carico dello Stato

1. Le rate di ammortamento dei mutui a totale carico dello stato, per le nuove operazioni finanziarie dal 1° gennaio 2005, sono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato. (art.1, c.75 e 77, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 28 giugno 2005, in G.U. n.154 del 5 luglio 2005).

2. Gli enti locali beneficiari di mutui le cui rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da altre amministrazioni pubbliche, iscrivono il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale.

(art.1, c.76, legge 30 dicembre 2004, n.311).

Prestiti obbligazionari

1. Gli enti locali e loro consorzi possono emettere titoli obbligazionari con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo ammortamento del debito, oppure previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. (art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448; nel testo modificato dall'art.1, c.70, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.74, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Non è più consentita l'operazione di cui al punto precedente a mezzo di contrazione di mutui.

1.2. Con circolare 28 giugno 2005 del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, sono forniti chiarimenti per la corretta interpretazione della norma. (in G.U. n.154 del 15 luglio 2005).

1.3. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito non si applica il principio di accentramento del deposito presso il tesoriere.

(art.1, c.69, legge 30 dicembre 2004, n.311).

Conversione e rinegoziazione

1. Gli enti locali e loro consorzi possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la rinegoziazione dei mutui stessi, anche con altri istituti. (art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. La conversione dei mutui è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

2. Gli enti locali sono tenuti alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato in titoli obbligazioni di nuova emissione o alla rinegoziazione dei mutui stessi anche con altri istituti.

(art.1, c.71, legge 30 dicembre 2004, n.311)

2.1. L'operazione è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni.

2.2. In caso di mutuo a tasso fisso, l'operazione di rinegoziazione potrà essere attivata allorché il tasso SWAP con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno l'1%.

2.3. Con circolare 28 giugno 2005 del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, sono forniti chiarimenti per la corretta applicazione della norma.
(in G.U. n.154 del 15 luglio 2005).

2.4. La documentazione contrattuale relativa all'operazione conclusa deve essere trasmessa, entro trenta giorni dal perfezionamento, all'amministrazione statale interessata.
(art.1, c.73).

SERVIZI PUBBLICI

Trattamento dati sensibili

1. Entro il 31 dicembre 2005 deve essere adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

(art.20, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

1.1. Con provvedimento del garante per la protezione dei dati personali 30 giugno 2005, sono fornite indicazioni e prescrizioni per l'adempimento.

(in G.U. n.170 del 23 luglio 2005).

1.2. Dal 1° gennaio 2006, in mancanza di regolamento esecutivo, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concretizza un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche per danno erariale

LAVORI PUBBLICI

Programma triennale

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

(art.14, c.1, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.1. Il programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base di schemi tipo definiti con D.M., a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto. (art.14, c.11 e 12, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.2. Il D.M. 21 giugno 2000, una prima volta sostituito dal D.M. 22 giugno 2004, con il quale erano stati approvati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, è stato sostituito dal D.M. 9 giugno 2005. (in G.U.n.150 del 30 giugno 2005).

1.3. Nella procedura di redazione ed approvazione è confermata la scadenza del 30 settembre per la redazione dello schema di programma e del relativo elenco annuale o del suo aggiornamento. (art.1, c.2).

1.4. Il termine per la deliberazione dello schema da parte della giunta è confermato anch'esso al 15 ottobre.

1.5. Dopo l'adozione, lo schema di programma triennale, ovvero il suo aggiornamento, e l'elenco annuale è affisso all'albo per 60 giorni consecutivi. (art.5, c.1).

1.6. Il programma triennale dei lavori pubblici, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno, è deliberato dal consiglio unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. (art.1, c.3).

2. Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio di previsione. (art.172, c.1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3. Il programma triennale, il suo aggiornamento e l'elenco annuale sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554).

3.1. L'obbligo della trasmissione è assolto con l'invio, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, di una comunicazione attestante:

- a) l'adozione ed approvazione del programma triennale;
 - b) gli estremi dei relativi provvedimenti;
 - c) l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito internet dell'Ente.
- (comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002, in G.U. n.260 del 6 novembre 2002).

4. Il programma triennale, l'elenco annuale e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati sugli appositi siti internet predisposti, rispettivamente, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome. (art.5, c.4, D.M.9 giugno 2005).

4.1. Ciascun ente deve individuare un referente della pubblicazione, il quale deve accreditarsi presso gli appositi siti internet per l'inserimento dei dati. (art.1 c.4).

5. Gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro inclusi nel programma devono essere dotati di studi di fattibilità sintetici.
(art.2, c.2, D.M. 9 giugno 2005).

5.1. Gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro inclusi nel programma devono essere dotati di studi di fattibilità.
(art.2, c.3).

5.2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
(art.2, c.4).

5.3. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, che deve essere corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia, è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare.
(art.4, c.1 e 2).

5.4. La verifica che gli interventi inclusi nel programma siano dotati di progettazione preliminare approvata deve essere eseguita nel momento della approvazione da parte del consiglio, per cui non è necessario che al momento dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 15 ottobre e della sua pubblicazione l'elenco annuale sia corredato dai progetti preliminari.
(D.M. 4 agosto 2000, in G.U. n.228 del 29 settembre 2000).

6. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la sola pubblicazione all'albo dell'atto che li approva.
(art.5, c.3, D.M.9 giugno 2005).

6.1. Gli adeguamenti al programma annuale che vengono inseriti in fasi intermedie non necessitano, di norma, di pubblicità o di atti per il riavvio del procedimento. La procedura è rimessa a ciascuna amministrazione.
(art.4, c.3).

Revisione dei prezzi

1. Il divieto della revisione prezzi, per i lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004, è derogato qualora il prezzo dei materiali da costruzione, a causa di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta.
(art.26, c.4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, aggiunti alla legge 11 febbraio 1994, n.109, dall'art.1, c.550, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. La compensazione in aumento o in diminuzione è determinata mediante applicazione della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente.

1.3. Per le compensazioni in aumento possono essere utilizzate le somme accantonate per imprevisti, quelle derivanti da ribassi d'asta e le economie di altri lavori ultimati.

1.4. Con D.M. 30 giugno 2005 sono rilevati i prezzi medi per l'anno 2003 e le variazioni percentuali annuali verificatesi nell'anno 2004 rispetto ai prezzi medi 2003.

(in G.U. n.154 del 15 luglio 2005).

1.5. Per gli anni successivi, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi saranno rilevati con D.M. entro il 30 giugno di ogni anno.

1.6. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003, si fa riferimento ai prezzi rilevati per l'anno 2003.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Sponsorizzazioni

1. La pubblicità commerciale è considerata attività oggettivamente resa in esercizio di impresa ancorché esercitata da enti pubblici e, pertanto, soggetta ad imposta.

(art. 4, c.5, lett. i, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633).

1.1. Pur differenziandosi dal contratto di pubblicità, la sponsorizzazione costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale.

(risoluzione agenzia delle entrate, 11 luglio 2005, n.88/E).

1.2. Nelle fattispecie in cui gli sponsor si impegnano a corrispondere una somma di denaro a fronte dell'obbligo da parte dell'ente di veicolare il loro logo, sussiste un'attività riconducibile allo schema negoziale della sponsorizzazione, integrante un'attività commerciale agli effetti dell'Iva, per cui le somme corrisposte all'ente a fronte delle predette prestazioni sono soggette ad imposta con l'aliquota ordinaria del 20%.

1 OTTOBRE

Parità uomo – donna nel lavoro

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro.

(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto (con lettera notificata ai singoli consiglieri di assegnazione al consiglio di un termine non superiore a 20 giorni) per

singoli consiglieri di assegnazione al consiglio di un termine non superiore a 20 giorni) per l'approvazione del provvedimento di presa d'atto degli equilibri della gestione 2005 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2005, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione in sostituzione del consiglio medesimo.
(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

8 OTTOBRE

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 dicembre, se inviati su supporto cartaceo.
(art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.24, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall'art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448; circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

15 OTTOBRE

Programma triennale opere pubbliche

- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 e dell'elenco annuale dei lavori 2006.
(art.1, c.2, D.M.9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005).

16 OTTOBRE

Programma triennale opere pubbliche (1)

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 e dell'elenco annuale dei lavori 2006. (art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005).

(1) Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione in data 15 ottobre.

18 OTTOBRE

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 dicembre, se inviati su supporto magnetico. (art.12, c.4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.24, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall'art.31, c.19, legge 23 dicembre 1998, n.448; circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n.174/E).

20 OTTOBRE

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del Tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 3° trimestre 2005. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesoriери può comportare la risoluzione del contratto in corso. (artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Bilancio di previsione (2)

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2006 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di

schemi del bilancio 2006 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2006-2008, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi (3)

- Approvazione da parte del commissario nominato dal prefetto, in sostituzione del consiglio, del provvedimento di presa d'atto degli equilibri della gestione 2005 e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2005, nel caso di inadempienza del consiglio decorso il termine assegnato. (art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

Riequilibrio del bilancio (3)

- Approvazione da parte del commissario nominato dal prefetto, in sostituzione del consiglio, del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione 2005 facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, nel caso di inadempienza del consiglio decorso il termine assegnato. (art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88).

- Avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio.
(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

(2) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2006 e suoi allegati entro la scadenza del 31 dicembre 2005.

(3) Termine stimato, nel presupposto che la procedura di intervento sostitutivo sia stata avviata il 1° ottobre ed il termine assegnato al consiglio per provvedere sia stato di 20 giorni.

28 OTTOBRE

Trasferimento di immobili dello Stato

- Primo aggiornamento triennale e trasmissione al Soprintendente regionale ai beni ambientali e architettonici dell'elenco dei beni immobili e mobili di proprietà che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico.
(art.5, D.P.R. 7 settembre 2000, n.283).

30 OTTOBRE

Canoni e diritti per la raccolta e depurazione delle acque

- Deliberazione di adeguamento delle tariffe per l'anno successivo ai maggiori costi d'esercizio e di investimento.
(art.17, c.2, legge 10 maggio 1976, n.319, nel testo sostituito dall'art.2, c.3, D.L. 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n.172).

Patto di stabilità interno

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 31 dicembre, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui .

(art.28, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n.3).

- Trasmissione, da parte delle province, dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2005.

(art.1, c.30 e 37, legge 30 dicembre 2004, n.311; circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, 8 febbraio 2005, n.4; D.M. 28 giugno 2005).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 30 giugno 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, mediante e-mail, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, sempre via e-mail, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 30.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.

(art.1, c.31 e 37, legge 30 dicembre 2004, n.311; circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 8 febbraio 2005, n.4).

31 OTTOBRE

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2005 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti del 40%, a saldo, del contributo 2005 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni ed alle comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. (art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- Presentazione della denuncia relativamente agli immobili oggetto di definizione di illecito edilizio.

(art.32, c.37, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

- Presentazione della denuncia relativamente agli immobili oggetto di definizione di illecito edilizio.
(art.32, c.37, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Tassa occupazione e spazi ed aree pubbliche

- Presentazione della denuncia relativamente agli immobili oggetto di definizione di illecito edilizio.
(art.32, c.37, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.
(art.24, comma 6 bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dell'art.5, c.1, lett. e, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212).

31 OTTOBRE

Prestazioni sociali

- Deliberazione consiliare di eventuale modifica della norma regolamentare sulle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali erogate dall'ente, a valere per l'anno successivo.
(art.59, c.52, legge 27 dicembre 1997, n.449).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre dell'anno.
(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n.35/95).
- Versamento (4) della quota di spettanza dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali dei diritti di segreteria, anno 2005, trimestre 3°, sul c/c bancario n.300059 presso l'Istituto Bancario San Paolo.
(deliberazione Agenzia n.12/2 – 1998).

Dichiarazione sostituto d'imposta (5)

- Termine per la trasmissione, soltanto in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione Mod.770 ordinario per i redditi non di lavoro corrisposti nell'anno precedente non inseriti nella dichiarazione semplificata resa entro il 30 giugno, qualora non si opti per la dichiarazione annuale unificata.
(art.4, c.4 bis, D.P.R.22 luglio 1998, n.322).

Dichiarazione annuale Irap (5)

- Termine per la trasmissione in via telematica della dichiarazione annuale ai fini

dell'imposta

regionale sulle attività produttive, qualora l'ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva.
(art.2, c.3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322).

Dichiarazione annuale unificata (5)

- Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Irap e Iva e, qualora non presentata autonomamente, per i redditi non di lavoro corrisposti nell'anno precedente.

(art.3, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322).

(4) Se di importo non inferiore a 25,82 euro

(5) I termini di presentazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

31 OTTOBRE

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 3° trimestre 2005.

(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 4 marzo 2005, n.9).

Abitazione in locazione

- Comunicazione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a pena di decadenza, da parte dei comuni capoluogo delle aree metropolitane e di quelli ad alta tensione abitativa con essi confinanti, dell'ammontare complessivo di contributi richiesti dai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio aventi i requisiti.

(art.1, c.5, D.L. 27 maggio 2005, n.86).

Documentazione in formato elettronico

- Predisposizione dei necessari collegamenti all'indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione, per il rilascio, a decorrere dal 1° gennaio 2006, della carta d'identità elettronica.

(art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; allegato tecnico alla circolare del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/05).